

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 ottobre 2020, n. 261;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza di cui al punto precedente le disposizioni in essa contenute sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione n. 623 del 21 ottobre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 ottobre 2020.

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Dato atto di quanto riportato nel report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) del 23 ottobre 2020;

Considerato che:

- in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1,68 e per la settimana 12-18 ottobre 2020 pari a 1,93;

- il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente), di 1964 per il periodo 12-18 ottobre, di 3896 per il periodo 19-26 ottobre;

- il numero complessivo degli attualmente positivi è 53255 di cui 2459 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l'8 ottobre 2020 erano 361) e 242 in terapia intensiva (l'8 ottobre scorso, 41);

- l'incidenza media giornaliera a livello regionale è per il periodo 12-18 ottobre 2020 di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia e per il periodo 19-26 ottobre 2020 è di 38 casi per 100.000 abitanti in Lombardia;

Considerato che la «Commissione indicatori Covid-19 RL», costituita con D.G.R. 3243/2020 per la valutazione degli indicatori individuati nel decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 con il mandato conseguente di segnalare l'eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato che al 31 ottobre 2020 – secondo la curva degli ultimi giorni - è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in terapia intensiva;

Considerato pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria la conferma delle misure urgenti restrittive specifiche, assunte con l'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020 e finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

Dato atto che l'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020 è stato assunto d'intesa con il sindaco di Bergamo

Giorgio Gori, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il sindaco di Como Mario Landriscina, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il sindaco di Lodi Sara Casanova, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sindaco di Monza Dario Allevi, il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il Presidente di UPL Vittorio Poma;

Ritenuto necessario pertanto adottare il presente provvedimento che, comportando misure limitative delle libertà personali di circolazione, rendono opportuna la condivisione dell'autorità sanitaria nazionale e dell'autorità sanitaria regionale nonché il concorso attivo degli organi statali preposti al controllo sull'osservanza delle misure stesse;

Vista la nota del 20 ottobre 2020, i cui contenuti si ritiene di confermare integralmente, con la quale il Presidente della Regione Lombardia, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio, rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Ritenuto altresì di prevedere, rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, l'ulteriore restrizione rispetto al consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici, in analogia a quanto disposto con la citata O.P.G.R. n. 623 del 21 ottobre 2020;

Dato atto che il Presidente della Regione, ai sensi del decreto-legge n. 33/2020, come modificato dal decreto-legge n. 125/2020, può adottare ulteriori misure restrittive rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 ed alla presente Ordinanza;

EMANA  
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Limitazioni agli spostamenti  
in orario notturno*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## Art. 2.

*Divieto di consumo di bevande alcoliche  
nei luoghi pubblici*

È sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei luoghi pubblici quali parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

## Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

3. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID-19.

Roma, 26 ottobre 2020

*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

*Il Presidente della Regione*  
Lombardia  
FONTANA

## AVVERTENZA:

*A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutivo ed esecutiva, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241*

**20A05916**